



PARERE MOTIVATO
n. 136 in data 21 giugno 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo per edificabilità lotti industriali Ditta A.I.A. S.p.A. Comune di Zevio (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 Giugno 2016 come da nota di convocazione in data 17 Giugno 2016 prot. reg.237951;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Zevio, per conto della Ditta proprietaria A.I.A. s.p.a., con nota prot. n. 6375 del 30/03/2016 acquisita al protocollo regionale al n.136797 del 07/04/2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo per edificabilità lotti industriali Ditta A.I.A. s.p.a.;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.981 del 20.04.16 dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, prot. reg. n.155874 del 21.04.16 che di seguito si riporta:

Con nota n. 143096 del 12 aprile 2016 codesta spett.le Sezione ha richiesto parere alla scrivente Autorità, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per il PUA edificabilità lotti industriali Ditta A.I.A. s.p.a. – Comune di Zevio (VR).

A seguito delle verifiche effettuate relativamente alla ubicazione del sito segnalato, si comunica che la scrivente non ha competenza per esprimere osservazioni e pareri relativamente alla procedura in oggetto essendo il medesimo ricompreso nel bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco ed all'esterno dell'ambito territoriale pertinente all'Autorità di Bacino del fiume Adige.

Tale informazione è riscontrabile nel foglio PO4 relativo al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) che, oltre alle altezze idriche e alle classi di rischio delle aree allagabili, riporta i confini dei bacini idrografici. Detta documentazione è consultabile al seguente indirizzo web: http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247

Circa la richiesta di parere in oggetto si ritiene utile segnalare la diretta competenza della Regione del Veneto ed in particolare dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco, peraltro indicata nell'indirizzario della nota pervenuta.

- Parere n.7988 del 6.05.16 assunto al prot. reg. al n.178580 del 6.05.16 del Consorzio di Bonifica Veronese che di seguito si riporta:



Con nota prot. 143096 in data 12.04.2016 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sul PUA in oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si rileva quanto segue.

L'intervento interessa una superficie di circa 89.461 mq ed è pertanto classificato a significativa impermeabilizzazione potenziale ai sensi della D.G.R.V. 2948/2009.

Per quanto riguarda l'uso del suolo, l'intera area interessata risulta suddivisa in circa 9.678 mq a verde, 48.523 mq a parcheggi e superfici scoperte in massetto autobloccante e 31.260 mq a edifici.

L'intervento non prevede alcuno scarico delle acque meteoriche nel reticolo idraulico superficiale ma la dispersione nel sottosuolo tramite n. 52 pozzi disperdenti.

Lo studio idraulico fa riferimento ad una curva di possibilità pluviometrica con tempo di ritorno pari a 50 anni e, considerando una portata complessiva scaricata dai pozzi pari a 312 l/s, calcola un sistema compensativo con un volume complessivo di invaso per la laminazione delle portate massime pari a 2.297 mc, corrispondente ad un volume specifico medio di circa 257 mc/ha.

Il suddetto volume viene realizzato tramite tre aree verdi depresse e sfruttando il volume disponibile nei pozzi disperdenti.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che la valutazione dell'impatto delle variazioni urbanistiche sulla risposta idraulica del territorio e le misure compensative ivi suggerite siano adeguate alla natura del territorio medesimo.

Per quanto di competenza, quindi, si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento, con le seguenti prescrizioni:

- in sede esecutiva il coefficiente di permeabilità dei terreni dovrà essere determinato a seguito di prove in situ e pertanto, se necessario, il volume di invaso per la laminazione dovrà essere ricalcolato, sulla base della portata effettivamente scaricata dalla batteria di pozzi perdenti;
- la manutenzione e la pulizia in via continuativa delle opere di laminazione dovrà essere prevista e dettagliata da un apposito piano di manutenzione, e garantita dopo l'esecuzione delle opere;
- Tutte le opere entro e fuori terra dovranno garantire le distanze di rispetto dai corsi d'acqua secondo le disposizioni della normativa di polizia idraulica di cui ai RR.DD. 368 e 523 del 1904.

Si fa infine notare la presenza, nell'area oggetto dell'intervento, di canali appartenenti alla rete di irrigazione strutturata del Consorzio (vedasi la allegata aerofotogrammetria), nonché di un fosso di scarico delle colatice.

Prima dell'esecuzione dei lavori dovranno essere richieste le autorizzazioni/concessioni per gli spostamenti e/o adeguamenti che si rendessero necessari.



- Parere n.5905 del 16.05.16 assunto al prot. reg. al n.193226 del 17.05.16 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto che di seguito si riporta:

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità (nota della Regione del Veneto del 12/04/2016, assunta agli atti con prot. n. 4495 del 14/04/2016), vista la documentazione di riferimento allegata, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Nell'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del del D.Lgs. 42/2004; sulla base dei dati editi e della documentazione d'archivio il territorio circostante si mostra caratterizzato da una diffusa frequentazione antropica antica segnalata da importanti siti archeologici, relativi al popolamento celtico e romano, evidenziando la sussistenza di un elevato rischio archeologico in relazione alle opere previste.

Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento dalla procedura *de qua*, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto di variante sul patrimonio archeologico, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, che tutti gli interventi comportanti opere di scavo e/o di risistemazione del terreno siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare che consentano di accertare la compatibilità dei progetti con la consistenza archeologica dell'area: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela.


Si richiama in ogni caso l'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

- Parere n.188104 del 13.05.16 dell'Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco che di seguito si riporta:

Con riferimento alla richiesta di parere finalizzata alla Verifica di Assoggettabilità in oggetto, si premette, riguardo alla competenza amministrativa della scrivente in materia ambientale, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota 10 marzo 2016 n. 4570, ha chiarito che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le Autorità di Bacino Regionali e Interregionali «debbono continuare ad operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite». Inoltre, l'Autorità di Bacino del fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con nota 23 marzo 2016 n. 737/1.12, ha ribadito che l'attività delle Autorità di Bacino Regionali e Interregionali debba continuare in pendenza dell'attivazione delle Autorità di Bacino Distrettuali previste dallo stesso art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 succitato.

Ciò premesso, il parere richiesto attiene, per quanto di competenza, agli aspetti inerenti la pianificazione di bacino e, in particolare, all'accertamento della conformità degli interventi da realizzare rispetto alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco.

Con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, in considerazione delle conoscenze acquisite dal citato PAI e visti i relativi elaborati cartografici, si rileva che l'area oggetto della Verifica di Assoggettabilità in argomento non risulta inserita tra quelle classificate a pericolosità idraulica, come evidenziato in figura.



Pertanto, non sussistendo allo stato attuale condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino, non si ravvisano effetti significativi derivanti dall'attuazione del *Piano Urbanistico Attuativo per edificabilità lotti industriali Ditta A.I.A. S.p.A.* nel Comune di Zevio (VR).

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 86/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il PUA per edificabilità lotti industriali - ditta AIA s.p.a., nel Comune di Zevio (VR).

Pratica n. 3259

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Claudio Boin, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 136797 del 07/04/2016;

PRESO ATTO che la dichiarazione di non necessità non è debitamente firmata;



PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede l'ampliamento dello stabilimento di proprietà di A.I.A. Agricola Italiana Alimentare s.p.a. gestito dall'azienda Agricola Tre Valli Società Cooperativa (proponente) collocato in via Speranza, 7 e prevede un incremento della potenzialità produttiva derivante dal trattamento e la trasformazione di materie prime animali e un incremento della potenzialità di depurazione delle acque reflue, con conseguente ridimensionamento di tutti gli impianti utilizzati per la realizzazione dei processi di supporto; PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Circus aeruginosus*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;



PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per il PUA per edificabilità lotti industriali - ditta AIA s.p.a., nel Comune di Zevio (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Circus aeruginosus*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Zevio, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 86/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 21 giugno 2016, che evidenzia come il Piano Urbanistico Attuativo per edificabilità lotti industriali Ditta A.I.A. s.p.a. nel Comune di Zevio, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

il Piano Urbanistico Attuativo per edificabilità lotti industriali Ditta A.I.A. s.p.a. nel Comune di Zevio, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è confermato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUUV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.8 pagine.